

come nel caso in esame la previsione di un percorso di supporto in ambito peritale suggerisca la facoltà per le parti di essere assistite ed affiancate da uno specialista di loro fiducia; dunque, deve autorizzarsi ed invitarsi il c.t.u., nello svolgimento dell'incarico, ad invitare altresì i ctp di ciascuna parte, fermo restando la calendarizzazione degli incontri, siccome individuata dal c.t.u. e fermo restando la possibilità che le parti decidano di non avvalersi (o di non avvalersi in modo continuativo) dell'assistenza dei rispettivi ctp; le parti potranno avvalersi degli stessi ctp che già li hanno assistiti ovvero di altri diversi specialisti, salvo il solo obbligo di comunicazione, da eseguirsi in telematico entro l'inizio dell'incarico, per il quale il c.t.u. ha indicato la data del 20.12.2022; i ctp avranno quindi facoltà di interloquire con li c.t.u. in occasione degli incontri con le parti, qualora vi partecipino; il c.t.u. provvederà ad ogni incontro a redigere verbale riassuntivo, ivi riportando eventuali osservazioni dei ctp; deve per il resto intendersi confermato il provvedimento già emesso in data 29.11.2022 (depositato in data 06.12.2022); dunque il c.t.u. deve ritenersi autorizzato, nell'ambito dell'incarico di supporto genitoriale, a predisporre modalità e tempistiche di ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di sbloccare, secondo tempistiche ritenute congrue e determinate, l'interruzione dei rapporti padre - figlie e in caso di questioni nel corso del lavoro indicato, potrà risolverle direttamente cercando l'accordo con gli interessati, o chiedere l'eventuale intervento del giudice; il giudice delegato all'istruzione deve intendersi incaricato di risolvere le questioni eventualmente sottopostegli dal c.t.u. o dalle parti, salvo diversa richiesta di intervento del Collegio; ritenuto infine di accogliere l'istanza di autorizzazione a procedere con eventuali riunioni da remoto e di previsione di un fondo spese a carico delle parti;

P. Q. M.

AUTORIZZA quanto richiesto dal c.t.u. G.S. secondo quanto indicato in parte motiva.

DISPONE FONDO SPESE di € 1.000,00 oltre accessori di legge quale fondo spese per il c.t.u. ed € 1.000,00 oltre accessori di legge per l'ausiliaria; che si pone in via provvisoria a carico di entrambe le parti.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 13.12.2022.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

La presidente
Antonella Guerra